

VENERDÌ 6 NOVEMBRE 2020

## DAL QUOTIDIANO OGGI

## FISCO

- Redditi 2020: nel quadro RS la comunicazione per la riduzione del periodo di accertamento - pag. 2
- Lotteria degli scontrini pronta a partire: prima estrazione il 14 gennaio 2021 - pag. 5
- Decreto Ristori bis: si ampliano le categorie interessate dagli aiuti - pag. 8

## LAVORO E PREVIDENZA

- Cuneo fiscale: taglio strutturale con la legge di Bilancio 2021 - pag. 14
- Fondo Nuove Competenze: contributi con doppia domanda all'ANPAL - pag. 16
- Decreto Ristori: le misure per il lavoro - pag. 18

## FINANZIAMENTI

- Reinserimento di lavoratori disabili: nuovi contributi a fondo perduto per le imprese - pag. 19

## IMPRESA


- Controllo di gestione nell'era Covid: come l'innovazione digitale deve supportare le imprese - pag. 22
- Codice della crisi d'impresa: servono (già) ulteriori correttivi. Quali? - pag. 25
- Codice della crisi d'impresa: in GU le novità del decreto correttivo - pag. 27
- Autocertificazione COVID: il modello per gli spostamenti - pag. 28

## IN EVIDENZA

## Decreto Ristori bis: si ampliano le categorie interessate dagli aiuti

di Daniele Virgillito - Dottore commercialista, Dottore di Ricerca in economia aziendale e Rappresentante di Confprofessioni Sicilia

Due gli obiettivi del decreto Ristori bis: ampliare la platea di beneficiari dimenticati dall'elenco dei codici ATECO del primo decreto Ristori e ancorare il meccanismo degli aiuti rispetto alle mutevoli restrizioni conseguenti alle classificazioni delle singole Regioni, rispetto alle fasce di rischio, in gialle, arancioni e rosse. Meccanismo che cela più di un'insidia: deve, infatti, simultaneamente prendere in considerazione coefficienti di ristoro, per le restrizioni che agiscono sulle attività imprenditoriali in modo omogeneo a livello nazionale a cui dovranno aggiungersi ulteriori "integrazioni" graduate in rapporto all'evoluzione epidemiologica a livello locale. E con difficoltà pratiche di calcolo perché rischia di accavallare istanze (su base mensile) che potrebbero incrociarsi, incoerentemente, con domande afferenti lo stesso soggetto.


L'Esecutivo, al lavoro per lo svi- **Ristori** ed ancorare il meccanismo luppo del **decreto Ristori-bis**, degli aiuti rispetto alle mutevoli si è concentrato su due obiettivi: restrizioni conseguenti alle classi- ampliare la platea di beneficiari ficazioni delle singole regioni, ri- dimenticati dall'elenco dei **codici** spetto alle fasce di rischio, in gial- **ATECO** allegato al primo **decreto** le, arancioni e rosse. 

## Codice della crisi d'impresa: servono (già) ulteriori correttivi. Quali?

di Vincenzo Morelli - Dottore commercialista e Revisore Legale in Ravenna

Il decreto correttivo del Codice della crisi d'impresa approda in Gazzetta Ufficiale e già ci si chiede se siano necessari ulteriori correttivi, che riguarderebbero, in particolare, le procedure di allerta, la cui adozione, in questa situazione di crisi economica emergenziale, condurrebbe probabilmente alla chiusura di molte aziende. Nella seconda fase del lockdown viene, quindi, da chiedersi quali possono essere nell'immediato le soluzioni da adottare. Si potrebbe considerare l'introduzione di disposizioni transitorie per evitare i fallimenti ed anche la possibilità di giustificare la situazione economica di crisi con il deposito di una attestazione, predisposta da un professionista, sull'assenza dei presupposti dell'insolvenza prima dell'inizio della crisi sanitaria.

Con la pubblicazione sulla Gazzetta vigore.

Ufficiale n. 276 del 5 novembre **Leggi anche** Codice della crisi d'impresa: le novità del decreto correttivo. Cosa cambia per i **professionisti** e dell'insolvenza ha ripreso il (tormentato) percorso verso il **completamento della riforma** sulla crisi d'impresa e la sua futura entrata in **la crisi**, si rileva che buona 

## Fisco

Dichiarazioni fiscali 2020

## Redditi 2020: nel quadro RS la comunicazione per la riduzione del periodo di accertamento

di Marco Mangili, di Valerio Artina - Dottori commercialisti in Bergamo

Tra gli incentivi alla tracciabilità dei pagamenti, ai contribuenti che non effettuano pagamenti in contanti per importi superiori a 500 euro è riconosciuta una riduzione di due anni del periodo entro cui l'Amministrazione finanziaria ha titolo per notificare un avviso di accertamento. Il regime di favore, tuttavia, non risulta autonomamente applicabile, ma richiede, a pena di decadenza, una comunicazione in dichiarazione dei redditi. Il singolo contribuente deve segnalare nel modello Redditi - nel quadro RS, rigo RS136 per le persone fisiche e le società di persone, RS269 per le società di capitali e gli enti non commerciali - la sussistenza delle condizioni necessarie per l'applicazione del regime premiale.

L'art. 3, D.Lgs. n. 127/2015 ha introdotto un **regime di favore** volto a riconoscere, ai contribuenti che rispettano specifiche condizioni, una **riduzione di due anni** del periodo entro cui l'Amministrazione finanziaria ha titolo per notificare un avviso di accertamento.

Tale regime, tuttavia, **non risulta autonomamente applicabile** ma richiede, a pena di decadenza, che il singolo contribuente segnali nella propria dichiarazione dei redditi la sussistenza delle condizioni necessarie per l'applicazione di tale regime premiale.

### Le norme in vigore dal 1° gennaio 2020

Il dettato normativo dell'art. 3, D.L. n. 217/2015 attualmente in vigore **dal 1° gennaio 2020** dispone che "il termine di decadenza di cui all'articolo 57, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e il termine di decadenza di cui all'articolo 43, primo comma, del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono **ridotti di due anni**. La riduzione si applica solo per i soggetti passivi di cui all'articolo 1 che garantiscono, nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la **tracciabilità dei pagamenti** ricevuti ed effettuati relativi ad **operazioni di ammontare superiore a euro 500**".

La prima cosa che si evidenzia è che il regime premiale risulta esistere già da alcuni anni, tuttavia la sua effettiva applicazione risultava molto limitata, peraltro dalla sua emanazione la disposizione ha subito alcune modifiche.

Il D.L. n. 217/2015, infatti, introduceva il regime della fatturazione elettronica nonché il regime opzionale della trasmissione telematica dei corrispettivi, regimi la cui applicazione obbligatoria è stata man mano prorogata fino alla decorrenza del:

- **1° gennaio 2019** per la fatturazione elettronica;
- **1° luglio 2019** per la trasmissione dei corrispettivi per i contribuenti con un volume di affari superiore a 400.000 euro e del **1° gennaio 2020** per la generalità

dei contribuenti.

Si segnala infatti che la disposizione in vigore **sino al 31 dicembre 2019** disponeva che "il termine di decadenza di cui all'articolo 57, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e il termine di decadenza di cui all'articolo 43, primo comma, del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ridotti di due anni. La riduzione si applica solo per i soggetti passivi di cui all'articolo 1 che garantiscono, nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500. La riduzione non si applica, in ogni caso, ai soggetti che effettuano anche operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, salvo che abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto".

Il regime premiale in oggetto risultava, pertanto, fruibile anche negli anni passati da parte di quei contribuenti che oltre ad aver applicato su base volontaria la fatturazione elettronica o la trasmissione dei corrispettivi oppure entrambi gli adempimenti, rispettavano l'ulteriore condizione prevista dall'art. 3 del D.M. 4 agosto 2016, ovvero sia l'incasso e pagamento unicamente tramite le seguenti modalità:

- bonifico bancario o postale;
- carta di debito o di credito;
- assegno bancario, circolare o postale recante la clausola di non trasferibilità.

Le modalità di incasso e pagamento sopra richiamate risultano, tuttavia, specificamente derivate dal comma 2 dell'art. 3 richiamato, in presenza di importi non superiori a 500 euro che possono, pertanto, essere incassati o pagati anche secondo modalità diverse, ivi compresi i contanti senza inficiare la spettanza del regime premiale.

L'ultimo comma dell'articolo 3 dispone, inoltre, una

limitazione al regime premiale di cui all'articolo 3 del, disponendo che la riduzione dei termini d'accertamento trova applicazione limitatamente ai redditi di impresa o di lavoro autonomo, risultando quindi inalterati per le altre tipologie reddituali eventualmente presenti nella dichiarazione dei redditi del contribuente.

Si evidenzia che il **riferimento** al D.M. 4 agosto 2016 risulta ad oggi formalmente **improprio**, in quanto a seguito delle ultime modifiche apportate all'art. 3, D.Lgs. n. 217/2015 ad opera del D.L. n. 119/2018 - che ha, sostanzialmente, cancellato dall'art. 3 l'esclusione dell'applicazione del regime premiale ai soggetti che emettono corrispettivi ma non hanno esercitato l'opzione per il regime volontario di trasmissione telematica degli stessi - il dato normativo prevederebbe l'**emanazione di un nuovo decreto** volto a disciplinare le modalità di applicazione del regime premiale in oggetto e i relativi soggetti fruitori.

Tale decreto, tuttavia, non è ancora stato emanato e pertanto si ritiene, in uniformità all'orientamento della dottrina, che in sua assenza continuino a trovare applicazione le disposizioni del D.M. 4 agosto 2016 il cui riferimento risulta, del resto, riportato anche nei modelli e nelle istruzioni dei **modelli Redditi 2020**.

Si amplia la platea dei potenziali beneficiari

In considerazione delle condizioni di accesso al regime premiale, ne discende che l'attuale situazione normativa che ha portato a rendere **obbligatoria** per la **quasi totalità dei contribuenti** la **fatturazione elettronica** dal 1° gennaio 2019, può comportare un sensibile **incremento della platea** dei soggetti potenzialmente atti a fruire del **regime premiale** in oggetto in merito al periodo/esercizio 2019.

I contribuenti che hanno emesso **esclusivamente fatture elettroniche** sarebbero, infatti, chiamati a verificare unicamente la condizione di pagamento e incasso tramite modalità tracciate in presenza di importi superiori a 500 euro, a tal fine considerando quanto previsto in materia di pagamenti frazionati al solo scopo di eludere la soglia massima di 500 euro. Ove tale controllo porti a un esito positivo, l'applicazione del regime premiale risulta possibile a condizione che il contribuente proceda, in conformità a quanto previsto dall'art. 4, D.M. 4 agosto 2016, a barrare l'apposita casella presente nel quadro RS del modello Redditi.

#### Nella dichiarazione dei redditi

Nel modello Redditi è necessario barrare casella presente al rigo:

- **RS136** del modello Redditi 2020 PF e SP;

Comunicazione  
(Art. 4 D.M.  
4 Agosto 2016)

**RS136**

Esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza

- **RS269** del modello Redditi 2020 SC e ENC.

**Comunicazione**  
**art. 4**  
**D.M. 4 agosto 2016** RS269 Esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza

L'estensione del regime premiale anche ai soggetti che emettono - anche o esclusivamente - corrispettivi risulta, invece, ad oggi molto più limitata in quanto l'obbligo di comunicazione telematica degli stessi è stato introdotto, solamente a partire dal 1° luglio 2019 e limitatamente ai contribuenti con un volume d'affari superiore a 400.000 euro, con la conseguenza che

solamente i contribuenti che vi abbiano provveduto su base opzionale, a tal fine avendo esercitato l'opzione di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015, risultano rispettare la prima condizione d'accesso e potrebbero, quindi, fruire del regime premiale ove rispettassero anche la condizione relativa all'incasso e pagamento di importi superiori a 500 euro.

## Fisco

Per spese cash e zero contanti

## Lotteria degli scontrini pronta a partire: prima estrazione il 14 gennaio 2021

di Antonio Zappi - AC TaxAdvisors - Coordinatore scientifico del Percorso di aggiornamento tributario

Si avvicina la partenza della lotteria degli scontrini: spostata al 1° gennaio 2021 dal decreto Rilancio, a causa dell'emergenza Covid-19, la data di esordio della prima estrazione settimanale è fissata al 14 gennaio 2021, per tutti i corrispettivi trasmessi e registrati dal sistema lotteria dal 4 al 10 gennaio. A dicembre 2020, sarà possibile chiedere e ottenere il codice lotteria. Si tratta di un codice alfanumerico e di un codice a barre, abbinato al codice fiscale, che consentirà di partecipare alla lotteria degli scontrini se esibito all'esercente al momento dell'acquisto.

L'ultima proroga per la **lotteria degli scontrini**, prevista dal **decreto Rilancio**, si è resa necessaria in considerazione della situazione di emergenza pandemica che ha reso difficoltosa la distribuzione e l'attivazione dei registratori telematici e, quindi, la possibilità di trasmettere i dati della lotteria già a partire dal 1° luglio 2020.

Forse, invece, adesso è la volta buona e, al terzo tentativo, dovrebbe partire davvero la lotteria degli scontrini, con data di esordio per la **prima estrazione settimanale** fissata al **14 gennaio 2021**.

**Leggi anche** Lotteria degli scontrini: si giocherà solo da gennaio 2021

Ricchi premi, quindi, in arrivo per tutti quei consumatori finali che, manifestando la loro volontà di giocare, pagheranno i propri acquisti sia in contanti che con carte, bancomat e app di pagamento e transazioni digitali.

### Spese escluse dalla lotteria

Rimangono, invece, escluse dal gioco a premi tutte le

spese effettuate nell'esercizio dell'**attività d'impresa o professionale** e gli acquisti effettuati su piattaforme **e-commerce**.


Fuori dal perimetro dei premi anche le spese sostenute per i **medicinali** e la strada della vincita sarà preclusa anche per tutti gli **acquisti documentati da fattura** in luogo dello scontrino.

La partecipazione sarà, altresì, preclusa ai **minorenni** che non potranno ottenere il codice lotteria e saranno altrettanto esclusi i **non residenti**, in quanto la riffa erariale è riservata solo ai residenti fiscalmente nel nostro Paese.

### Come partecipare alla lotteria

Ogni consumatore potrà partecipare al gioco tramite il **codice lotteria** acquisibile sul portale [www.lotteria-degliscontrini.gov.it](http://www.lotteria-degliscontrini.gov.it) da esibire ogni volta all'esercente per gli acquisti effettuati a partire dal 2021. A quel punto l'esercente, registrando il codice lotteria, sarà come se emettesse **biglietti virtuali**.

**1** Digita il codice fiscale nella sezione "partecipa ora" che sarà attiva a fine anno



**2** Memorizza il codice Lotteria



**3** Mostralo all'esercente al momento dell'acquisto



I biglietti non saranno cartacei, nessuno pezzo di carta dovrà essere conservato in quanto il sistema associa e memorizza la spesa effettuata tramite il codice lotteria. In altri termini, verrà generato un ticket virtuale per ogni euro speso, avendo cura di evidenziare che sotto di questa cifra di spesa non si potrà partecipare a nessuna estrazione, mentre saranno generati automaticamente biglietti anche per le **frazioni di euro superiori a 49 centesimi**.

In sostanza, chi pagasse per un caffè al bar 1,10 euro avrà diritto a un ticket di partecipazione, mentre chi consumasse anche un bicchiere d'acqua spendendo complessivamente 1,70 euro avrà diritto a due ticket. Il tetto massimo per la generazione di ticket è di 1.000 euro e chi spendesse più di detta cifra riceverà comunque un massimo di 1.000 ticket.

#### Premi diversificati

Sono previste diversificazioni premiali tra chi paga in **contanti** e chi usa **strumenti digitali**.

Le **estrazioni** "ordinarie" per chi paga "**cash**" premiano solo i consumatori, prevedendo 7 premi di 5.000 euro ciascuno ogni settimana, 3 premi da 30.000 euro ciascuno ogni mese e un premio ogni anno di un milione di euro.

Diversamente, le **estrazioni "zero contanti"** prevedono:

- (**ogni settimana**) 15 premi da 25.000 euro ciascuno per il consumatore finale e 15 premi da 5.000 euro ciascuno per l'esercente,
- (**ogni mese**) 10 premi di 100.000 euro ciascuno per il consumatore e 10 premi di 20.000 euro ciascuno per l'esercente.

Da ultimo, **ogni anno** vi sarà un premio previsto di 5 milioni di euro per il consumatore e un premio di un milione di euro per l'esercente.

**Prima estrazione il 14 gennaio 2021**

Le prime estrazioni del 2021 dovrebbero essere effettuate il 14 gennaio fra tutti i corrispettivi trasmessi e registrati dal sistema lotteria dal 4 al 10 gennaio 2021. Se nulla si sa ancora per la definizione dell'estrazione annuale, le estrazioni settimanali avverranno il giovedì, mentre le estrazioni mensili verranno effettuate ogni secondo giovedì del mese per gli scontrini trasmessi e registrati dal sistema entro le 23:59 dell'ultimo giorno del mese precedente. La prima **estrazione mensile** è programmata per l'**11 febbraio**.

#### Nota bene

La data dell'**estrazione annuale** per tutti gli scontrini trasmessi e registrati dal sistema lotteria dal 1° gennaio alle ore 23:59 del 31 dicembre di ciascun anno, è stabilita con atto del Direttore Generale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, a seguito della **quantificazione dei premi non reclamati** che concorrono alla formazione di altri premi da distribuire in occasione dell'estrazione annuale. Alla prima estrazione annuale che avverrà a **inizio 2022** parteciperanno tutti gli scontrini trasmessi e registrati dal sistema lotteria dal 1° gennaio 2021 alle ore 23:59 del 31 dicembre 2021.

Sarà l'agenzia delle Dogane e Monopoli a informare direttamente i fortunati vincitori con una comunicazione tramite raccomandata AR, PEC o SMS (nel caso in cui l'acquirente abbia indicato indirizzo o numero di cellulare in fase di registrazione) ed esso avrà 90 giorni di tempo per scegliere come incassare la vincita (bonifico bancario o, per i soggetti senza conto bancario, con assegno circolare non trasferibile).

Nel caso in cui i premi non fossero incassati, le vincite settimanali, mensili e annuali non attribuite formeranno un montepremi speciale che sarà messo in palio con le estrazioni annuali.

#### Premi non tassati

Le vincite della lotteria degli scontrini non concorrono

a formare il reddito del percipiente e non sono assoggettati ad alcun ulteriore prelievo erariale e ciò, quindi, renderà ancor più interessante ricevere notizia di queste future vincite. Notizia che, se gli appassionati contribuenti registreranno l'indirizzo nell'area riservata del "portale lotteria", perverrà tramite raccomandata,

PEC, SMS, e-mail o anche instant messaging.

I "biglietti" estratti saranno altresì pubblicati, di volta in volta, sul portale della "fortuna fiscale" che diventerà una vera e propria bacheca dei contribuenti baciati dalla sorte per fedeltà fiscale.



## Fisco

In attesa del Consiglio dei Ministri

## Decreto Ristori bis: si ampliano le categorie interessate dagli aiuti

di Daniele Virgillito - Dottore commercialista, Dottore di Ricerca in economia aziendale e Rappresentante di Confprofessioni Sicilia

Due gli obiettivi del decreto Ristori bis: ampliare la platea di beneficiari dimenticati dall'elenco dei codici ATECO del primo decreto Ristori e ancorare il meccanismo degli aiuti rispetto alle mutevoli restrizioni conseguenti alle classificazioni delle singole Regioni, rispetto alle fasce di rischio, in gialle, arancioni e rosse. Meccanismo che cela più di un'insidia: deve, infatti, simultaneamente prendere in considerazione coefficienti di ristoro, per le restrizioni che agiscono sulle attività imprenditoriali in modo omogeneo a livello nazionale a cui dovranno aggiungersi ulteriori "integrazioni" graduate in rapporto all'evoluzione epidemiologica a livello locale. E con difficoltà pratiche di calcolo perché rischia di accavallare istanze (su base mensile) che potrebbero incrociarsi, incoerentemente, con domande afferenti lo stesso soggetto.

L'Esecutivo, al lavoro per lo sviluppo del **decreto Ristori-bis**, si è concentrato su due obiettivi: ampliare la platea di beneficiari dimenticati dall'elenco dei **codici ATECO** allegato al primo **decreto Ristori** ed ancorare il meccanismo degli aiuti rispetto alle mutevoli restrizioni conseguenti alle classificazioni delle singole regioni, rispetto alle fasce di rischio, in gialle, arancioni e rosse.

Il nuovo e sofferto **D.P.C.M.** impone ulteriori e differenziati **blocchi alle imprese** creando caos e polemiche sulla geografia delle restrizioni.

**Leggi anche Ristori a fondo perduto: come calcolarli**

Il paradosso: mentre nelle **commissioni Bilancio e Finanze del Senato** prende il via l'*iter* parlamentare per gli **emendamenti al primo decreto Ristori**, l'attenzione mediatica e dell'Esecutivo è già rivolta su un provvedimento bis con nuovi indennizzi necessari a riparare i problemi derivanti dalle ulteriori misure restrittive.

Per evitare un ingorgo normativo tra i due provvedimenti, sarebbe ragionevole fonderli in un **unico testo** attraverso un **maxi emendamento del decreto originario**. Qualora i due decreti proseguissero in parallelo si rischierebbe, infatti, di sfiorare il limite dei 60 giorni per la conversione in legge, perdendo così l'**essenziale tempestività** che le drammatiche contingenze impongono. Procedendo in questa direzione si sbloccerebbero i lavori del Senato sul primo decreto Ristori, su cui i tecnici di Palazzo Madama hanno, tra l'altro, mosso alcune perplessità rispetto alle coperture. Il **nuovo decreto** andrà **coordinato** con il **precedente decreto Ristori** e con la **Manovra finanziaria 2021** dove è in discussione lo scostamento di bilancio. In relazione alle coperture indicate con poca "trasparenza", come affermato dalla Ragioneria dello Stato, vengono accesi i riflettori su **elementi di calcolo** giudicati non

troppo dettagliati e indicazioni, come quella dell'indebitamento al 10,7%, che dovrebbero essere contenuti nella Nadef e non in fase "legislativa".

### Meccanismi di calcolo dei ristori e le zone di rischio: modalità di allineamento

Il nuovo meccanismo di **ristori** andrà adattato ad un sistema di **chiusure "modulari"**, che si allenteranno o diverranno più stringenti a seconda dell'andamento dei 21 indicatori che definiscono il coefficiente di rischio delle singole Regioni. Perplessità però sull'applicazione del modello che in concreto pone criticità implementative rispetto, anzitutto, alle incertezze sulle **stime** che riguardano le **coperture**. Le **regioni rosse**, ad esempio, potrebbero modificarsi nel corso delle settimane, con un effetto immediato sul volume dei beneficiari. Considerando Lombardia, Piemonte e Calabria e Valle d'Aosta, le uniche per il momento ad entrare in lockdown in zona (rossa) ad alto rischio, si stimano circa 700 mila soggetti interessati, ma se si dovesse aggiungere altre regioni come la Campania, Puglia e Sicilia si sfiorerebbero quasi 2 milioni di potenziali richiedenti che potrebbero ulteriormente aumentare o diminuire, settimana dopo settimana, rispetto all'andamento della pandemia e, quindi, alle conseguenti **classificazioni per fasce**.

Il **decreto Ristori bis**, dalle prime indiscrezioni trapelate, muove su due livelli:

- **ampliamento delle categorie di beneficiari**, ovvero, l'elenco dei codici ATECO contenuti nell'ultimo provvedimento economico in vigore dal 29 ottobre 2020;
- introduzione di **nuovi ristori, aiuti, indennizzi e bonus** capaci di contenere le ulteriori e più stringenti, in alcuni casi, restrizioni generate dal nuovo DPCM in vigore da venerdì 6 novembre.

**Leggi anche Decreto Ristori bis in arrivo: nuovi indennizzi a fondo perduto alle imprese**



Il **meccanismo** in cantiere è solo **in apparenza semplice**: in verità cela più di un'insidia: deve, infatti, provvedere a dare **sostegni standard** alle attività interessate da misure nazionali (i centri commerciali, per esempio, che saranno chiusi ovunque nel fine settimana), e **integrazioni supplementari** a quelle colpite da provvedimenti su scala regionale come nel caso di bar e ristoranti, già indennizzati per la chiusura dopo le 18.00, ma che per un lasso di tempo imprevedibile, potrebbero temporaneamente venire inibiti dall'erogazione del servizio (perché transitati in zona rossa), maturando il diritto a un indennizzo più consistente. Il sistema, quindi, deve simultaneamente prendere in considerazione **coefficienti di ristoro**, per le restrizioni che agiscono sulle attività imprenditoriali in modo omogeneo a livello nazionale a cui dovranno aggiungersi ulteriori "integrazioni" graduate in rapporto all'evoluzione epidemiologica al livello locale.

### Esempio

Ipotizziamo il caso di un ristoratore che, rispetto ai parametri omogenei (chiusura alle ore 18.00) sulle restrizioni nazionali, ha maturato il diritto ad un bonus "standard": questi otterrà, anzitutto, l'indennizzo sulla base delle indicazioni contenute nel **decreto Ristori**; qualora la sua attività risulterà poi ricadere, anche solo per un lasso temporale, in una regione rossa o arancione (chiusura h24) interverrà, a supporto, un'ulteriore doppia integrazione rispetto a quella del decreto di maggio, qualora il suo fatturato sia al di sotto dei 5 mln, altrimenti un supplemento di indennizzo che verrà calcolato prendendo a riferimento il parametro del 10% sulla perdita di aprile.

### Attenzione

È evidente però che questo meccanismo pone delle **difficoltà pratiche di calcolo** perché rischia di **accavallare istanze** (su base mensile) che potrebbero incrociarsi, incoerentemente, con domande afferenti allo stesso soggetto. Infatti, poiché **ogni 20 giorni** con decreto del **Ministero della Salute** potrebbe **variare la classificazione** (giallo, arancio, rosso), un potenziale beneficiario potrebbe essere costretto a riproporre istanza per la richiesta di indennizzi supplementari conseguenti al variare delle condizioni epidemiologiche.

La difficoltà principale è, quindi, quella di **adeguare l'intero impianto alle evoluzioni delle misure restrittive**, che potrebbero mutare di settimana in settimana tramite ordinanza del ministero della Salute. Per risolvere, in parte, queste criticità è stata sollecitata la **costituzione di un fondo** a cui, con dotazione massima definita ex ante, il ministro dell'Economia può attingere attraverso un suo autonomo Decreto Ministeriale.

Ampliamento della platea delle categorie es-

cluse dal decreto Ristori

È palese che se la pandemia morde, come recita il comma 2 dell'art. 1 del decreto Ristori, settori "direttamente pregiudicati dalle misure restrittive" contagia "indirettamente" anche tutto l'**indotto** che li sostiene ivi compreso quello delle **libere professioni** che tra l'altro sono esse stesse lo snodo (**commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro**) per la concretizzazione delle misure via via introdotte dal Governo.

Viene accolto a tal riguardo, parrebbe, il principio del **danno "indiretto"** e si fa strada anche il concetto di riferimento alle "filieri", tenendo in considerazione che la chiusura dell'ultimo tassello del comparto (noto l'esempio del ristorante) produce a ritroso effetto sull'intera catena delle forniture.

Sembra, inoltre, che il **MEF** si stia dimostrando sensibile a risolvere anche un'ulteriore **distorsione** nel meccanismo di **concessione del contributo a fondo perduto** legata al fatto che i bonus, sino ad oggi, prendono a riferimento solo il **parametro "puntuale" delle perdite di aprile**. Il **riferimento**, come auspicato, dovrebbe diventare di **"flusso"**, e ricomprendere l'analisi del fatturato in un arco di tempo perlomeno semestrale. Il **calo di fatturato** parametrato su aprile 2020 rispetto ad aprile 2019, come condizione di accesso al ristoro impedisce, ad esempio alle imprese condizionate da stagionalità, di accedere al beneficio pur maturando evidenti perdite, sul cash flow, in conseguenza delle chiusure forzate.

Gli **aiuti economici**, secondo i bene informati, saranno quindi ampliati e orientati prioritariamente alle **imprese delle zone rosse e arancioni**, maggiormente penalizzate dalle inasprite restrizioni.

Una consistente parte degli indennizzi, previsti dal **Ristori bis**, sembra verranno destinati alle categorie **dimenticate** in precedenza come, ad esempio, i **tour operator**, le **agenzie di viaggio**, gli **atelier** di abiti da cerimonia, i **take away**, le **scuole di danza**, le **gastroonomie**, **colf e badanti**, **bus turistici**, **lavanderie industriali**, **bar dei centri ricreativi** come i circoli Arci o Acli e più in generale tutti gli **Enti del Terzo Settore** non commerciali.

Restano in bilico i **professionisti iscritti alle casse private**, i cui codici ATECO sono sconosciuti a Palazzo Chigi, nonostante innegabilmente costituiscano un comparto "pregiudicato dalle misure restrittive". Ingenti misure in arrivo, invece, a sostegno dei **negozi di abbigliamento** secondo la logica che le restrizioni imporranno al comparto chiusure, in tutta Italia, sabato e domenica nei centri commerciali e sette giorni su sette nelle zone ad alto rischio.

Per i dipendenti delle attività ricadenti nelle aree

condizionate dalle maggiori restrizioni (arancioni e rosse) verranno **sospesi gli obblighi contributivi**; ai titolari delle attività chiuse saranno, inoltre, estesi l'**esenzione** dal versamento della **seconda rata dell'IMU** in scadenza il 16 dicembre e, per le attività in affitto, il **credito d'imposta sulle locazioni** di esercizi commerciali (50% del canone d'affitto) e di affitti d'azienda (30%) per i mesi di **ottobre, novembre e**

**dicembre 2020**; e ancora, allo studio dei tecnici del Ministero dell'Economia, la proroga dei termini ordinari dei **versamenti IVA** e la proroga delle rate della **rottamazione**.

Il decreto Ristori bis potrebbe contenere, inoltre, aiuti aggiuntivi a sostegno del **congedo parentale** dei genitori con figli impegnati nella didattica a distanza e il rifinanziamento del **bonus baby-sitter**.

## Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

## Maggiore IVA addebitata con nota di variazione in aumento: ammissibile il diritto alla detrazione

In assenza di elementi di frode, il cessionario può esercitare il diritto alla detrazione delle maggiore IVA addebitata dal cedente mediante la nota di variazione in aumento. Lo ha ricordato l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 531 del 5 novembre 2020. Al contribuente che abbia ricevuto, oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto, una nota di variazione in aumento, per correggere errori nella qualificazione della operazione originaria, non può essere precluso il diritto alla detrazione della maggiore IVA addebitatagli.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 531 del 5 novembre 2020 in tema di note di variazione in aumento ex articolo 26, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972 e esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA da parte del cessionario/committente. L'articolo 19, comma 1, secondo periodo, del d.P.R. n. 633 del 1972, deve essere interpretato in combinato all'articolo 26, comma 1 del medesimo decreto, in modo di **salvaguardare la neutralità** dell'IVA, di cui l'effettività del diritto di detrazione è un corollario, rendendo possibile l'esercizio dello stesso.

Ne consegue che al **contribuente** che abbia ricevuto, oltre il **termine di presentazione** della dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto, una nota di variazione in aumento ex articolo 26, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, per **correggere errori** nella qualificazione della operazione originaria, non possa essere precluso il diritto alla detrazione della maggiore IVA addebitatagli.

Quindi in assenza di **elementi di frode**, il cessionario può esercitare il diritto alla detrazione delle maggiore IVA addebitata dal cedente mediante la nota di variazione in aumento.

Il dies a quo per l'esercizio del predetto diritto deve individuarsi nel momento di **emissione della nota di variazione** da parte del cedente, e può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.

In ogni caso è bene specificare che per esercitare il diritto alla detrazione il **cessionario**, società senza identificazione ai fini IVA in Italia, deve nominare di un rappresentante fiscale

*A cura della Redazione*

## Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 05/11/2020, n. 531

## Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

## Beni anti Covid: esenzione IVA per biocidi e presidi medico-chirurgici

Con riferimento ai beni anti covid, quanto ai detergenti disinfettanti per mani il legislatore ha voluto far riferimento ai soli prodotti per le mani con potere disinfettante, e in particolare ai biocidi o presidi medico-chirurgici, a prescindere dalle dimensioni della confezione. Lo ha evidenziato l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 530 del 5 novembre 2020 con cui ha ricordato che i semplici detergenti non possono ritenersi compresi nell'elenco dell'articolo 124 del Decreto Rilancio in quanto non svolgono un'azione disinfettante: si limitano a rimuovere lo sporco e i microrganismi in esso presenti, e la conseguente riduzione della carica microbica facilita la disinfezione.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 530 del 5 novembre 2020 riguardante l'aliquota IVA beni necessari per il contenimento dell'emergenza COVID 19.

L'articolo 124 del Decreto Rilancio ha introdotto una disciplina **IVA agevolata** in relazione alla cessioni di determinati beni, ivi elencati, considerati necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Le cessioni dei beni indicati sono **esenti da IVA**, senza pregiudizio del diritto alla detrazione in capo al cedente degli stessi, se effettuate entro il 31 dicembre 2020, mentre se effettuate a partire dal 1° gennaio 2021, sono assoggettate all'aliquota **IVA del 5 per cento**.

Con riferimento alla disciplina applicabile ai **detergenti disinfettanti per mani** con la recente circolare n. 26/E del 15 ottobre 2020 sono stati forniti chiarimenti in ordine all'operatività della disciplina e in relazione ai suddetti articoli è stato evidenziato che il legislatore ha voluto far riferimento ai soli prodotti per le mani con potere disinfettante, e in particolare ai biocidi o presidi medico-chirurgici, a prescindere dalle dimensioni della confezione.

I semplici detergenti infatti non possono ritenersi compresi nell'elenco dell'articolo 124 in quanto non

svolgono un'azione disinfettante: si limitano a rimuovere lo sporco e i microrganismi in esso presenti, e la conseguente riduzione della carica microbica facilita la disinfezione.

Nella nozione di «**soluzione idroalcolica** in litri» rientrano i disinfettanti a base alcolica, certificati/autorizzati come PMC o biocidi, a base di etanolo almeno al 70 per cento, a prescindere dalle dimensioni della confezione.

Per i detergenti disinfettanti, solo questo tipo di prodotti ha un'azione virucida e dunque è in grado di rispettare la ratio della norma in esame, che si ricorda, non è applicabile alle cessioni per finalità cosmetiche o alimentari.

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 05/11/2020, n. 530](#)

#### Fisco

L'ultimo deposito della Cassazione

## Sanzioni: non dovute se collegate alla pretesa annullata

Secondo la Corte di Cassazione - sentenza n. 24732 depositata il 5 novembre 2020 - nel caso di annullamento di una pretesa tributaria e delle relative sanzioni, l'impugnazione proposta con esclusivo riferimento all'imposta si estende, in virtù del suo effetto espansivo interno, anche nei confronti delle sanzioni, che sono direttamente dipendenti dalla statuizione sulla pretesa. Resta salva l'ipotesi per cui queste ultime possono essere altresì annullate per ragioni diverse ed autonome rispetto all'imposta.

L'Agenzia delle Entrate notificava ad un contribuente degli avvisi di rettifica dell'Iva, a mezzo dei quali recuperava a tassazione il tributo, previo disconoscimento della detrazione effettuata, in quanto ritenuta non spettante. In particolare, si trattava di canoni di leasing versati per un fabbricato, in assenza di alcuna specifica correlazione con l'attività svolta. In seguito, veniva notificata una cartella di pagamento. I predetti provvedimenti venivano impugnati innanzi alle commissioni tributarie che accoglievano in parte la tesi difensiva del contribuente, disponendo in primo grado la rideterminazione delle sanzioni applicate. In appello i giudici della CTR, previa attestazione dell'effettiva mancata impugnazione da parte dell'Ufficio del capo della sentenza relativo alle sanzioni, con conseguente

formazione del giudicato interno. Avverso la sentenza, l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso in Cassazione, per rilevare la legittimità della pretesa fiscale in ordine alle sanzioni legate alle pretese fiscali non annullate.

#### La decisione

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 24732/2020 ha accolto il ricorso presentato dall'Agenzia delle Entrate. Preliminarmente, i giudici di legittimità hanno rilevato che l'accoglimento dell'impugnazione del contribuente era parziale e che come tale, per la parte rigettata le sanzioni erano dovute. Il richiamato effetto espansivo interno dell'annullamento della pretesa, da parte dei giudici di appello, non può essere riconosciuto nei confronti delle altre sanzioni minori applicate per altre pretese impositive. Pertanto, nel caso di annullamento di una pretesa tributaria e delle relative sanzioni, l'impugnazione proposta con esclusivo riferimento all'imposta annullata, si estende, in virtù del suo effetto espansivo interno, anche nei confronti di quelle che sono direttamente collegate a quella annullata e, naturalmente non a quelle autonome. Da qui l'accoglimento del ricorso.

*A cura della Redazione*

#### Fisco

L'ultimo deposito della Cassazione

## IVA: le prestazioni delegate fra imprese coassicuratrici non sono esenti

Con l'ordinanza n. 24714, depositata il 5 novembre 2020, la Corte di Cassazione ha confermato il proprio orientamento, in base al quale, in tema di Iva, l'attività oggetto della clausola di delega al coassicuratore, non può essere considerata operazione esente, perché per un verso non ha natura assicurativa e, per altro verso non è accessoria rispetto a questa. Nella circostanza è stato altresì chiarito che la coassicurazione non modifica la ripartizione pro-quota del rischio tra i coassicuratori, né concerne aspetti essenziali dell'attività d'intermediario o di mediatore di assicurazione con particolare riguardo alla ricerca di potenziali clienti.

Una società riceveva un atto di contestazione ai fini Iva, per omesso pagamento dell'imposta sulle fatture relative alle commissioni di delega per i servizi resi fra imprese coassicuratrici, ritenute imponibili in quanto non comprese nell'ambito delle prestazioni esenti. La contribuente impugnava l'atto e la CTP accoglieva il ricorso. Avverso tale statuizione l'ufficio proponeva

appello. Il gravame veniva accolto ritenendo che le prestazioni delegate fra imprese coassicuratrici dovessero qualificarsi principali e non accessorie, per cui non potessero fruire dell'esenzione dall'Iva prevista dall'art. 12 del D.P.R. n. 633/1972. La società ricorreva per Cassazione eccependo, con diversi motivi, che la fattispecie rientrava nell'ipotesi di esenzione Iva di cui all'art. 10 e non in quella dell'art. 12 del D.P.R. 633/1972. Ciò in quanto la normativa unionale che prevede l'esenzione dall'Iva delle operazioni di assicurazione e di riassicurazione, comprende anche le prestazioni di servizi relative a dette operazioni, effettuate dai mediatori o dagli intermediari di assicurazione. Deduceva inoltre che la fattispecie rientrava nell'ipotesi di mandato con rappresentanza, esente da Iva in virtù delle norme non applicate in sentenza.

### La decisione

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 24714 depositata il 5 novembre 2020, ha rigettato il ricorso della contribuente. La Suprema Corte chiarisce che sotto il profilo della nozione di accessorietà della prestazione di cui all'art. 12 del D.P.R. 633/1972, la norma faccia riferimento a due prestazioni, principale ed accessoria, effettuate fra i medesimi soggetti, ovvero effettuate da un terzo a spese di uno dei contraenti, ma a vantaggio dell'altro. Non è tale la natura della delega da parte di un'impresa di assicurazione nei confronti della coassicuratrice perché non riguarda l'oggetto principale della prestazione, che è costituito dalla copertura del rischio, né è diretta a favore del contraente attribuendogli facoltà e/o diritti specifici ma limita i suoi effetti ai soli rapporti interni fra le imprese assicuratrici. Sotto il profilo del diritto unionale poi, il nesso di accessorietà in materia di assicurazioni si qualifica sulla base di due presupposti concorrenti: il primo richiede che il servizio prestato sia correlato al contenuto della prestazione principale (copertura del rischio) mentre non rilevano ai fini dell'esenzione del tributo le attività successive oggetto della delega; il secondo, richiede che il servizio venga svolto da un mediatore o intermediario di assicurazione attività svolta in vista della stipulazione del contratto e prima di essa. Secondo i giudici di legittimità nessuno dei due profili ricorreva con riferimento alle prestazioni delegate oggetto del giudizio, la cui natura accessoria era stata perciò correttamente esclusa dalla sentenza impugnata. Inoltre, le prestazioni pacificamente incluse nella clausola di delega fra coassicuratori, non possono qualificarsi quali operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 633/1972, perché estranee all'oggetto del contratto di assicurazione che consiste nella copertura di un rischio dietro

pagamento di un compenso. In caso di coassicurazione, la copertura del rischio viene assicurata pro-quota da tutti i coassicuratori, ai sensi dell'art. 1911 c.c., ma la gestione del contratto oggetto della clausola di delega non rientra comunque nella nozione di attività assicurativa, perché ha diverso contenuto. Il ricorso dunque viene rigettato ma con rinvio al giudice di merito soltanto ai fini dell'applicazione, su richiesta della contribuente, di un regime sanzionatorio più favorevole, a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 158/2015.

*A cura della Redazione*



## Lavoro e Previdenza

Aumenti in busta paga

## Cuneo fiscale: taglio strutturale con la legge di Bilancio 2021

di Dario Fiori - Consulente del lavoro e Dottore commercialista in Roma

Il taglio del cuneo fiscale in busta paga, ottenuto con lo strumento dell'“ulteriore detrazione fiscale” per i lavoratori dipendenti che percepiscono un reddito superiore a 28.000 euro ed entro i 40.000 euro, si stabilizza nel disegno di legge Bilancio 2021. Previsto a partire dalle retribuzioni e dai trattamenti di luglio 2020, il taglio del cuneo fiscale attualmente si articola in un intervento strutturale definito “trattamento integrativo” e in un’agevolazione temporanea, valida (ad oggi) per il solo secondo semestre 2020, definita “ulteriore detrazione fiscale”.

Stabilizzare il taglio del **cuneo fiscale** in **busta paga** per i lavoratori dipendenti. E' uno degli obiettivi della **legge di Bilancio 2021**.

## Taglio del cuneo fiscale oggi

Come disposto dall'art. 1 del D.L. n. 3/2020, ed analogamente già previsto dal D.L. n. 66/2014, i beneficiari del **trattamento integrativo** e dell'**ulteriore detrazione fiscale** sono i soggetti che percepiscono le seguenti tipologie di reddito: **redditi di lavoro dipendente** di cui all'art. 49 del TUIR, con esclusione delle pensioni di ogni genere e assegni a esse equiparati; **redditi assimilati** a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 50, comma 1, del TUIR, appartenenti alle seguenti categorie:

- compensi percepiti dai lavoratori **soci** delle **cooperative** (lett. a);
- **indennità e compensi** percepiti a **carico di terzi** dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lett. b);
- somme da chiunque corrisposte a titolo di **borsa di studio** o di **assegno**, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale (lett. c);
- redditi derivanti da **rapporti di collaborazione coordinata e continuativa** (lett. c-bis);
- remunerazioni dei **sacerdoti** (lett. d);
- **prestazioni pensionistiche** di cui al D.Lgs. n. 124/1993, comunque erogate (lett. h-bis);
- compensi per **lavori socialmente utili** in conformità a specifiche disposizioni normative (lett. l).

Sono **esclusi i titolari di redditi professionali** e, in ogni caso, i redditi prodotti da **titolari di partita IVA** in forma autonoma o di impresa.

## Trattamento integrativo

Il trattamento integrativo è riconosciuto a condizione che:

- l'**imposta lorda** dovuta sia **superiore all'importo della detrazione** spettante per redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all'art. 13, comma 1, del TUIR; non rileva la circostanza che l'imposta lorda generata dai redditi da lavoro dipendente o assimilato

sia ridotta o azzerata per effetto di detrazioni diverse da quelle da lavoro dipendente, come per esempio per le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'art. 12 del medesimo testo unico;

- il **reddito complessivo** non sia superiore a 28.000 euro.

## Esclusioni

Rimangono pertanto esclusi i c.d. **incapienti**, ossia coloro che, avendo un reddito fino ad euro 8.173,91, hanno un'imposta lorda interamente coperta dalle detrazioni per lavoro dipendente e di conseguenza non pagano l'IRPEF.

## Ammontare del trattamento e sua rilevanza fiscale

Il trattamento integrativo è pari a **100 euro mensili** (1.200 euro annui a decorrere dal 2021, mentre è pari a 600 euro per l'anno 2020) ed è rapportato al numero di giorni di lavoro a decorrere dalle prestazioni rese dal 1° luglio 2020; esso, inoltre, **non concorre** alla formazione del reddito.

## Il riconoscimento del trattamento è automatico

I sostituti d'imposta privati e pubblici di cui agli artt. 23 e 29 del D.P.R. n. 600 del 1973, **riconoscono in via automatica** il trattamento integrativo a decorrere dal 1° luglio 2020, senza necessità di alcuna richiesta formale presentata dal lavoratore.

## Bonus 80 euro e trattamento integrativo spettano anche agli incapienti

L'art. 128 del D.L. n. 34/2020 (c.d. decreto Rilancio) ha previsto per l'anno 2020 che sia il c.d. **bonus 80 euro** (in vigore fino al 30 giugno 2020) che il **trattamento integrativo**, spettano ai potenziali beneficiari anche nel caso in cui l'imposta lorda risulti inferiore alla detrazione per lavoro dipendente di cui all'art. 13, comma 1, TUIR (c.d. “incapienti”), per effetto della fruizione delle misure di sostegno contenute negli artt. 19, 20, 21, 22, 23 e 25, del D.L. n. 18/2020.

## Ulteriore detrazione fiscale

L'art. 2 del D.L. n. 3/2020 ha istituito una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche **ulteriore** rispetto a quelle stabilite dal TUIR.



La detrazione spetta ai **medesimi soggetti** destinatari del **trattamento integrativo**.

La detrazione in corrispondenza di un **reddito complessivo superiore** a **28.000 euro** decresce linearmente fino ad **azzerarsi** al raggiungimento di un livello di reddito pari a **40.000 euro**.

Come già detto l'ulteriore detrazione ha **carattere temporaneo**, applicandosi limitatamente alle prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020.

Nella relazione illustrativa al D.L. n. 3/2020 il Governo aveva già espresso la volontà di stabilizzare la misura in un successivo provvedimento normativo di riforma del cuneo fiscale. Ora all'interno del **disegno di legge** per la **Manovra 2021** si prevede la **stabilizzazione** della "ulteriore detrazione fiscale" in esame, come già affermato nel documento programmatico di bilancio 2021.

### Conguaglio di fine anno e la verifica del limite reddituale

Qualora in sede di conguaglio, sia il trattamento integrativo che l'ulteriore detrazione, si rivelino non spettanti, i sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo.

Nel caso in cui il predetto importo **superi 60 euro**, il recupero dello stesso è effettuato in otto rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

Viene inoltre definito dall'art. 3, comma 2 del D.L. n. 3/2020 il **reddito complessivo** da considerare ai fini della spettanza delle misure di cui agli articoli 1 e 2. Si specifica in particolare che rileva anche la **quota esente** dei redditi agevolati:

- dei **docenti e ricercatori** di cui all'art. 44, comma 1, del D.L. n. 78/2010;

- degli **impatriati** di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015.

Infine, l'ultimo periodo del predetto comma 2, mutuando una definizione contenuta nell'art. 13, comma 6-bis, del TUIR, specifica che il reddito complessivo è "*assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del TUIR*".

**Leggi anche:** Taglio del cuneo fiscale in busta paga: a chi e quando spetta

### La recente prassi Inps sul cuneo fiscale

L'INPS con la circolare n. 96 del 2020 ha ricordato che le prestazioni a sostegno del reddito e di inclusione sociale rientrano nell'ambito di applicazione della normativa in argomento, in quanto considerate redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti ai sensi degli articoli 6 e 49 del TUIR.

Nella circolare si precisa che il trattamento integrativo verrà riconosciuto in via automatica solo per le prestazioni pagate direttamente all'assicurato, per le quali l'Istituto svolge, appunto, le funzioni di sostituto d'imposta.

Nel documento di prassi viene stabilito che sono **escluse** dal taglio del cuneo fiscale:

- le **prestazioni** assoggettate a **tassazione separata** quali a titolo di esempio il Tfr corrisposto dal Fondo di garanzia;

- le **prestazioni a sostegno del reddito** esenti ai fini fiscali, quali il reddito di cittadinanza, le indennità Covid-19, l'anticipazione del 40% dei trattamenti di integrazione salariale, l'assegno di maternità e per il nucleo familiare concesso dai Comuni, i bonus bebè e baby-sitting ed il premio alla nascita.

## Lavoro e Previdenza

Procedura per i datori di lavoro

## Fondo Nuove Competenze: contributi con doppia domanda all'ANPAL

di Riccardo Pallotta - Esperto di previdenza e di organizzazione della Pubblica Amministrazione

Al via le domande per fruire dei contributi erogati dal Fondo Nuove Competenze. Destinatari sono tutti i datori di lavoro privati che stipulano, entro il 31 dicembre 2020, accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro per l'attivazione di percorsi di sviluppo delle competenze dei lavoratori nel limite massimo per ogni lavoratore di 250 ore. La procedura di richiesta dei contributi prevede una doppia domanda, per l'anticipazione e per il saldo. Le richieste vanno inviate tramite Posta Elettronica Certificata. L'ANPAL metterà a disposizione un applicativo dedicato.

Con determina n. 461 del 4 novembre 2020, l'ANPAL ha approvato l'Avviso pubblico contenente le attese **indicazioni operative** che danno attuazione al **Fondo Nuove Competenze**.

Il Fondo è stato istituito dall'art. 88 del decreto Rilancio (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77), successivamente modificato dall'art. 4 del decreto Agosto (decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con 4 modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126) e infine disciplinato dal Decreto interministeriale del 9 ottobre 2020.

**Leggi anche** Formazione in azienda: al via il fondo che facilita l'adeguamento a nuovi modelli organizzativi

La **procedura di richiesta** dei contributi da parte dei datori di lavoro appare piuttosto complessa e farragিনosa in quanto prevede una **doppia domanda**, rispettivamente per l'**anticipazione** e per il **saldo**, entrambe da presentare utilizzando una specifica modulistica indicata dall'Agenzia.

### Cosa finanzia il Fondo Nuove Competenze

Il Fondo Nuove Competenze eroga **contributi finanziari** in favore di tutti i datori di lavoro privati che stipulano **accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro** a seguito di mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori.

Il FNC rimborsa il **costo delle ore di lavoro in riduzione** destinate alla frequenza dei percorsi di sviluppo delle competenze da parte dei lavoratori, comprensivo dei **contributi previdenziali e assistenziali**.

Sono interessati dagli interventi i **lavoratori dipendenti** occupati nelle imprese ammesse a beneficiare dei contributi finanziari del FNC o in somministrazione, per i quali è ridotto l'orario di lavoro a fronte della partecipazione a percorsi di sviluppo delle competenze, previsti dall'accordo collettivo.

### Stipula degli accordi aziendali o territoriali

Gli accordi di rimodulazione dell'orario di lavoro, da

concludere **entro il prossimo 31 dicembre**, devono essere sottoscritti, a livello aziendale o territoriale, dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda.

Negli accordi i datori di lavoro devono prevedere, in particolare, i **progetti formativi** che si intende realizzare e finalizzati allo sviluppo delle competenze nonchè il numero dei lavoratori coinvolti nell'intervento e il numero di ore dell'orario di lavoro (non superiore, per ogni lavoratore, a **250 ore**) da destinare a percorsi per lo sviluppo delle competenze. Inoltre, possono prevedere lo sviluppo di competenze finalizzate a incrementare l'occupabilità del lavoratore, anche al fine di promuovere processi di ricollocazione in altre realtà lavorative.

La **società capogruppo** può stipulare un unico accordo collettivo valido per tutte le società controllate.

### Erogazione della formazione

Il soggetto erogatore dei percorsi di sviluppo delle competenze può essere la stessa **impresa** oppure può essere scelto dall'impresa tra gli **enti accreditati** a livello nazionale e regionale, ovvero altri soggetti, **anche privati** abilitati a svolgere o attività di formazione.

### Termine finale per i percorsi di sviluppo delle competenze

I percorsi di sviluppo delle competenze devono essere realizzati **entro i 90 giorni** dall'approvazione della domanda, termine elevato a **120 giorni** se domande di contributo sono presentate dai **Fondi paritetici Interprofessionali** e dal Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori.

### Erogazione del contributo

Il contributo (*ie* il costo delle ore di lavoro ridotte comprensivo dei relativi contributi previdenziali e assistenziali) viene **erogato dall'INPS**, su richiesta di

ANPAL.

La liquidazione è effettuata in **due tranches**: è prevista un'**anticipazione** nella misura del **70%** e l'erogazione del **restante 30% a saldo**.

Per anticipazione e saldo i datori di lavoro sono tenuti a presentare **due distinte domande** utilizzando la modulistica pubblicata dall'ANPAL.

Di seguito la procedura da seguire.

### 1° step: presentazione della domanda di contributo

I datori di lavoro privati interessati devono presentare le domande di erogazione del contributo tramite **Posta Elettronica Certificata** all'indirizzo [dedicatofondonuovecompetenze@pec.anpal.gov](mailto:dedicatofondonuovecompetenze@pec.anpal.gov), in attesa che l'ANPAL metta a disposizione un **applicativo** dedicato per l'utilizzo del quale sarà richiesto il possesso dell'**identità SPID**.

La domanda, alla quale si può apporre anche una **firma digitale**, può essere presentata **per singola azienda o cumulativamente** dal legale rappresentante, o da un suo delegato, della società capogruppo o del Fondo Paritetico Interprofessionale ovvero del Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori.

---

Modello di istanza singola A  
Modello di istanza cumulativa B

---

Alla domanda va allegata la **documentazione**:

- Modello di istanza (A o B in funzione della casistica di riferimento);
- Accordo collettivo/Accordi collettivi;
- Progetto formativo/Progetti formativi;
- Elenco dei lavoratori coinvolti, con l'indicazione per ognuno di questi del livello contrattuale e del numero di ore dell'orario di lavoro in riduzione da destinare ai percorsi di sviluppo delle competenze (schema previsto dall'Allegato 2);
- Eventuale delega del rappresentante legale.

### Istruttoria e accoglimento delle domande

Le domande di contributo sono esaminate dall'ANPAL secondo il **criterio cronologico di presentazione** per il quale fa fede data e ora della presentazione dell'istanza di contributo.

Tra le **verifiche formali** effettuate dall'ANPAL si segnala anche la verifica della **regolarità contributiva** attraverso i DURC dei datori di lavoro. Al riguardo l'ANPAL segnala che si terrà conto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 (il riferimento sembra essere anche alle sospensioni dei termini per i versamenti contributivi).

Le imprese possono ritenere accolte le proprie domande per **silenzio assenso** decorsi 10 giorni dalla richiesta.

L'approvazione dell'istanza di contributo determina per il soggetto richiedente, nel caso di istanza singola, e per il singolo datore di lavoro, nel caso di istanza cumulativa, l'erogazione, a titolo di anticipazione, del 70% del contributo concesso.

### 2° step: richiesta del saldo

I datori di lavoro possono avanzare richiesta del saldo solo al **completamento delle attività di sviluppo delle competenze** da parte dei lavoratori.

Per il saldo va presentata apposita istanza secondo la modulistica resa dall'ANPAL, tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo dedicato [fondonuovecompetenze@pec.anpal.gov](mailto:fondonuovecompetenze@pec.anpal.gov) (in attesa dell'applicativo) da parte dello stesso soggetto che ha sottoscritto l'istanza di contributo, nei successivi **40 giorni** dalla **conclusione dei percorsi di sviluppo delle competenze**.

---

Richiesta di saldo singola:Modello Richiesta di saldo A  
Richiesta di saldo cumulativa:Modello Richiesta di saldo B

---

Alla richiesta di saldo domanda va allegata la **documentazione**:

- Modello di richiesta di saldo (A o B in funzione della casistica di riferimento);
- Documenti di attestazione/certificazione delle competenze acquisiti dai singoli lavoratori e rilasciati in esito ai percorsi di sviluppo e dei servizi di individuazione o validazione delle competenze;
- Elenco dei lavoratori coinvolti, con l'indicazione per ognuno di questi del livello contrattuale e del numero di ore dell'orario di lavoro effettivamente ridotte e impiegate nei percorsi di sviluppo delle competenze (schema previsto dall'Allegato 4);
- Informazioni sui lavoratori partecipanti esplicitate (Allegato 5).

La richiesta di erogazione del saldo è uno step di fondamentale importanza ed è necessario che venga fatto nei termini prima indicati. La presentazione non tempestiva comporta infatti la **revoca totale del contributo** ammesso e la restituzione dell'acconto erogato. L'ANPAL, ricevuta la documentazione di richiesta di saldo, effettua i controlli necessari, **calcola il contributo** e notifica l'importo all'impresa richiedente.

Una volta determinato l'importo finale riconosciuto, INPS, su richiesta di ANPAL, eroga il saldo. Se l'importo dovuto è inferiore a quanto erogato a titolo di anticipazione, si procede al **recupero** di parte dell'anticipo erogato.

## Lavoro e Previdenza

Dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

## Decreto Ristori: le misure per il lavoro

Con la circolare n. 22 del 2020, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro analizza gli strumenti giuslavoristici e previdenziali introdotti dal decreto Ristori, per i quali il premier Giuseppe Conte, ha annunciato un rinforzo con il decreto Ristori bis di prossima emanazione. Il documento di prassi si sofferma sulle principali misure e sulle condizioni per il legittimo ricorso alle stesse, puntando anche sulla disciplina della proroga del reddito di emergenza e sullo sgravio alternativo alla CIG.

Nella circolare n. 22 del 5 novembre 2020, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro esamina le misure per il lavoro e il sostegno al reddito dei lavoratori subordinati introdotte dal **decreto Ristori** (D.L. n. 137/2020).

### Cassa integrazione Covid-19

Il provvedimento consente di estendere, anche **fino al 2021**, la possibilità di ricorrere, in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19, ai seguenti trattamenti di integrazione salariale:

- Cassa integrazione ordinaria;
- Assegno ordinario;
- Cassa integrazione in deroga

per una **durata massima di sei settimane**, collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021.

#### Nota bene

I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del decreto Agosto e collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle sei settimane.

Con riferimento alla determinazione del contributo addizionale il decreto fissa la misura dello stesso sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019:

- a) 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
- b) 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione

del fatturato.

Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro:

- che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%;
- che hanno avviato l'attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019, e dai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dai recenti provvedimenti che dispongono la chiusura o la limitazione delle attività.

### Divieto di licenziamento

L'avvio delle procedure di licenziamento e la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo sono vietate fino al 31 gennaio 2021.

Restano altresì **sospese le procedure pendenti** avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.

### Sgravio contributivo alternativo

I datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale, possono godere dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali per un ulteriore periodo massimo di quattro settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021.

Il beneficio può essere applicato entro il limite delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.

#### Nota bene

In caso di **precedente richiesta di esonero** dal versamento dei contributi previdenziali, presentata ai sensi del decreto Agosto, il datore di lavoro può **rinunciare** per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale introdotti dal decreto in esame.

*A cura della Redazione*

## Finanziamenti

Fino a 150.000 euro

## Reinserimento di lavoratori disabili: nuovi contributi a fondo perduto per le imprese

di Bruno Pagamici - Dottore commercialista in Macerata

Arrivano dall'INAIL contributi a fondo perduto per favorire il reinserimento lavorativo di persone con disabilità da lavoro. Il sostegno, fino a 135.000 euro, supporta gli interventi delle imprese per il superamento e l'abbattimento delle barriere architettoniche e per l'adeguamento e l'adattamento delle postazioni di lavoro. Ulteriori 15.000 euro possono essere riconosciuti per interventi di formazione. A questi incentivi si aggiunge, in caso di conservazione del posto di lavoro, il rimborso del 60% della retribuzione effettivamente corrisposta al lavoratore in attesa che si completino gli interventi di adeguamento finalizzati al suo reinserimento lavorativo.

Per favorire il **ritorno al lavoro** dopo un infortunio o una malattia professionale, l'**INAIL** mette a disposizione un doppio ordine di **incentivi**.

Da un lato, **contributi a fondo perduto** fino a 150.000 euro per l'abbattimento delle barriere architettoniche, per l'adeguamento delle postazioni di lavoro e per la formazione.

Dall'altro lato, il rimborso di parte della retribuzione pagata al lavoratore in attesa che si completino gli interventi di adeguamento finalizzati al suo reinserimento lavorativo.

### Contributi per progetti di reinserimento lavorativo

La disciplina dei contributi per progetti di reinserimento lavorativo di persone con disabilità da lavoro è tracciata dalla legge di Stabilità 2015 (l. n. 190/2014, articolo 1, comma 166), mentre le regole di dettaglio sono state fissate dal regolamento approvato con determinazione del presidente dell'INAIL n. 258/2016 (modificato con determinazione n. 527/2018) e dalle circolari dell'Istituto n. 51 del 30 dicembre 2016, n. 30 del 25 luglio 2017, n. 6 del 26 febbraio 2019 e n. 34 dell'11 settembre 2020.

I contributi possono essere richiesti per progetti di reinserimento lavorativo personalizzato (PrIp) finalizzati a dare sostegno alla **continuità lavorativa** degli **infortunati** e dei **lavoratori** affetti da **malattia professionale**, prioritariamente con la stessa mansione ovvero con una mansione diversa rispetto a quella alla quale l'assicurato era adibito precedentemente al verificarsi dell'evento lesivo.

I **progetti** possono prevedere le seguenti tipologie di intervento:

a) **superamento e abbattimento delle barriere architettoniche** nei luoghi di lavoro (interventi edilizi, impiantistici e domotici, dispositivi finalizzati a consentire l'accessibilità e la fruibilità degli ambienti di lavoro). Si tratta ad esempio di: inserimento di rampe

o di dispositivi di sollevamento verticale (piattaforma elevatrice, servoscala, ecc.); adeguamento dei percorsi orizzontali e dei corridoi di accesso alla postazione di lavoro; modifica del locale ascensore o inserimento di un nuovo ascensore; modifica dei servizi igienici o inserimento di un nuovo servizio igienico accessibile dalla postazione di lavoro; modifica o automazione delle porte o degli infissi; adeguamento dei terminali degli impianti; interventi domotici con conseguente adeguamento impianti;

b) **adeguamento** e adattamento delle **postazioni di lavoro** (arredi, ausili e dispositivi tecnologici, informatici o di automazione, compresi i comandi speciali e gli adattamenti di veicoli);

c) **formazione** (interventi personalizzati di addestramento all'utilizzo delle postazioni di lavoro e delle attrezzature, di formazione e tutoraggio per lo svolgimento della stessa o di altra mansione).

È possibile ottenere **rimborsi** fino a **150.000 euro**, di cui 135.000 euro può essere utilizzato indifferente per tutti gli interventi di cui alla lettera a) e/o alla lettera b) e 15.000 euro per gli interventi di formazione di cui al punto c).

Per gli interventi di cui ai punti a) e b), il contributo dell'INAIL arriva **fino al 100%** dei costi ammissibili, mentre per gli interventi di cui al punto c), l'aiuto copre fino al pari al **60% dei costi ammissibili**.

I datori di lavoro possono richiedere, per **una sola volta**, un'anticipazione fino a un **massimo del 75%** dei costi del progetto, previa presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa.

Il finanziamento è riconosciuto sia nell'ipotesi di **conservazione del posto di lavoro** che di **nuova occupazione**.

Nel primo caso, i progetti di reinserimento possono riguardare lavoratori subordinati e parasubordinati, anche con contratto a tempo determinato o flessibile, nonché lavoratori autonomi, con disabilità da lavoro



**tutelati dall'INAIL** che, a seguito di infortunio o malattia professionale e delle conseguenti menomazioni o del relativo aggravamento, necessitano di interventi mirati per consentire o agevolare la prosecuzione dell'attività lavorativa.

Nel secondo caso, i progetti devono essere destinati a persone con disabilità da lavoro tutelate dall'INAIL con le quali vengano stipulati contratti di lavoro subordinato o parasubordinato, anche a tempo determinato o flessibile, per essere adibite a un'attività lavorativa anche **non soggetta a obbligo assicurativo INAIL**. Sono, invece, esclusi i lavoratori autonomi.

Gli interventi possono essere individuati:

- nell'ambito di un progetto di reinserimento lavorativo personalizzato elaborato dall'**équipe multidisciplinare** di I livello della sede competente per domicilio del lavoratore con l'apporto delle professionalità tecniche dell'Inail e con il coinvolgimento del lavoratore e del datore di lavoro;
- nell'ambito di un progetto di reinserimento lavorativo personalizzato proposto dal **datore di lavoro**, condiviso dal lavoratore e approvato dall'Inail, a seguito della valutazione condotta da parte dell'équipe multidisciplinare di I livello della Sede competente per domicilio del lavoratore.

È possibile che, per ragioni di necessità e urgenza, si realizzi gli interventi necessari al reinserimento lavorativo della persona con disabilità da lavoro prima di rivolgersi all'Istituto. In questo caso, nel progetto presentato occorre indicare le ragioni giustificative di necessità e urgenza.

#### Rimborso del 60% per il reinserimento disabili

La misura è stata introdotta dalla legge di Bilancio 2019 (l. n. 145/2018, articolo 1, comma 533) e prevede, a favore dei datori di lavoro che inseriscono in azienda lavoratori con disabilità da lavoro e che effettuano gli interventi necessari per l'adeguamento strutturale delle postazioni, il **rimborso del 60%** della **retribuzione** effettiva corrisposta ai lavoratori.

Come chiarito dall'INAIL nella circolare n. 6 del 26 febbraio 2019, il rimborso è riconosciuto esclusivamente con riferimento a **progetti** per la **conservazione del posto di lavoro**, mentre non è applicabile in caso di nuova occupazione di un disabile inoccupato.

**Non rientrano** tra i beneficiari del rimborso i **lavoratori autonomi**, anche se ricompresi tra i destinatari degli interventi di reinserimento lavorativo (Istruzione

operativa del 22 luglio 2020).

Le retribuzioni rimborsabili sono quelle corrisposte:

- nel caso di **progetto elaborato** dall'**équipe**: dalla data di manifestazione della volontà di attivare il progetto fino alla realizzazione degli interventi e, comunque, per un periodo non superiore a un anno;
- nel caso di progetto proposto dal **datore di lavoro**: dalla data di presentazione del progetto fino alla realizzazione degli interventi e, comunque, per un periodo non superiore a un anno.

**Nessun rimborso** della retribuzione può essere riconosciuto per gli **interventi** che il datore di lavoro ha realizzato, per ragioni di **necessità e urgenza**, prima di essersi rivolto all'Istituto ai fini dell'elaborazione del progetto personalizzato o dell'approvazione del progetto da lui stesso proposto, o, almeno di aver comunicato all'Istituto stesso l'intenzione, condivisa con il lavoratore, di procedere alla realizzazione degli interventi indicando il tempo presumibilmente necessario alla realizzazione degli stessi.

Per ottenere il **rimborso** è necessario trasmettere all'INAIL tutte le **buste paga del lavoratore** relativamente ai mesi oggetto del rimborso stesso, con l'attestazione delle retribuzioni effettivamente corrisposte.

A ciascuna di tali buste deve essere allegato il relativo estratto sottoscritto dal datore di lavoro o da un suo consulente, nel quale si riportano in maniera analitica:

- gli importi lordi riguardanti la retribuzione base mensile;
- gli elementi fissi integrativi della paga base;
- le retribuzioni per lavoro straordinario se riferite ai mesi ricadenti nel periodo oggetto del rimborso;
- l'importo delle festività cadenti di domenica, delle prestazioni in natura, di vitto e alloggio, di diaria e trasferta, delle indennità/maggiorazioni per mensa, del trasporto, lavoro notturno, festività, così come i ratei di tredicesima e altre mensilità aggiuntive.

Il primo rimborso è disposto a seguito dell'adozione, da parte della Direzione regionale o Direzione provinciale o sede regionale, del provvedimento di autorizzazione alla realizzazione degli interventi e ha a oggetto le retribuzioni corrisposte dalla data di decorrenza del diritto al rimborso fino a quella del predetto provvedimento. I successivi rimborsi saranno disposti con cadenza mensile.

#### Incentivi in sintesi



<p><b>Progetti per il reinserimento lavorativo dei soggetti infortunati o affetti da una malattia professionale</b></p> <p>Soggetti destinatari degli interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in caso di <b>conservazione del posto di lavoro</b>: lavoratori, sia subordinati che autonomi, con disabilità da lavoro tutelati dall'INAIL;</li> <li>- in caso di <b>nuova occupazione</b>: persone con disabilità da lavoro per eventi lesivi tutelati dall'Inail che vengano assunte con contratti di lavoro subordinati, anche a tempo determinato o flessibili (esclusi i lavoratori autonomi).</li> </ul> <p>Contributi <b>fino a 150.000 euro</b>, di cui 15.000 euro per la formazione, mentre i restanti 135.000 euro possono essere utilizzati indifferentemente sia per gli interventi di superamento e di abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro sia per quelli di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro</p>	<p>Sono ammesse <b>tre tipologie</b> d'intervento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) superamento e abbattimento barriere architettoniche nei luoghi di lavoro;</li> <li>b) adeguamento e adattamento postazioni lavoro;</li> <li>c) interventi di formazione.</li> </ul>
<p><b>Rimborso delle retribuzioni</b></p> <p>Il rimborso <b>non è applicabile</b> in caso di nuova occupazione di disabile inoccupato.</p> <p>Le retribuzioni rimborsabili sono quelle corrisposte al lavoratore dalla data di manifestazione della <b>volontà di attivare il progetto di reinserimento</b> (o dalla data di presentazione del progetto) fino alla realizzazione degli interventi e, comunque, per un periodo non superiore a un anno.</p>	<p>Viene rimborsato il <b>60%</b> della retribuzione effettivamente corrisposta alla persona con disabilità da lavoro destinataria di un progetto di reinserimento mirato alla conservazione del posto di lavoro.</p>

## Impresa

Strumenti di business intelligence

## Controllo di gestione nell'era Covid: come l'innovazione digitale deve supportare le imprese

di Alessandro Tullio - Docente di Programmazione e controllo e Analisi dei costi - Partner di TDS-BizTool, business intelligence per le imprese

Tecnologie digitali e strumenti di business intelligence flessibili, di facile uso e fruibili a tutti i livelli aziendali sono fondamentali per la sopravvivenza delle imprese. Se ne parlerà nel corso del V Forum Controllo di gestione, organizzato in live streaming da Wolters Kluwer in collaborazione con ANDAF, in programma l'11 novembre 2020. Mai come oggi, infatti, le aziende hanno assoluto bisogno di progettare il loro futuro prossimo e quello remoto, hanno urgenza di riorganizzare le proprie strutture operative ed hanno l'obbligo di prendere decisioni competitive che assicurino la propria continuità.

La sfida più difficile oggi per le imprese non è solo sulle competenze, ma di carattere culturale, che vuol dire rimettersi in gioco e cominciare a ragionare in ottica manageriale.

L'**innovazione digitale**, unitamente al momento di crisi che si sta vivendo, non forniscono solo nuovi strumenti di lavoro e non si limitano solo ad agire da leva per il cambiamento, ma impongono un ripensamento radicale del modo di stare sul mercato da parte di tutte le aziende: le aziende che non riusciranno a prevedere scenari diversi ed ad adattarsi rapidamente all'evoluzione dei medesimi, subiranno perdite di competitività tali da mettere a rischio la **continuità aziendale**.

### Tecnologie digitali a fondamento dei sistemi operativi del controllo di gestione

Come più volte evidenziato con solerzia e profondità dal professor Rasetti, professore emerito di Fisica Teorica al Politecnico di Torino e, tra l'altro, massimo esperto di Big Data, il dopo Covid sarà guidato dal digitale; così come nella vita quotidiana di tutti i giorni anche nei **sistemi operativi del controllo di gestione** l'importanza delle tecnologie digitali ha assunto una rilevanza vitale per la continuità delle attività già in essere e sempre più velocemente, per necessità o per virtù, le direzioni aziendali ne acquisiscono consapevolezza.

Non si tratta più di valutare se il modello tradizionale a cui l'area controllo di gestione ha sempre fatto riferimento, noto sotto l'acronimo PDCA (Plan, Do, Check, Action), sia ancora adattabile o meno alla propria realtà aziendale.

### Cosa deve fare oggi un'impresa per sopravvivere?

Oggi è fondamentale per la sopravvivenza dell'impresa acquisire quella conoscenza tecnologica che garantisca la possibilità costante di **analizzare i dati on-line** in assoluta autonomia, trasformarli in informazioni per

le decisioni operative e finanziarie e leggere e diffondere report quali-quantitativi in tempo reale.

Il **modello di organizzazione** delle attività del controllo di gestione **CFDP** (Change, Fast, Detection, Predictive) che presentai durante l'edizione 2019 del Forum nazionale sul Controllo di Gestione è oggi più che mai di attualità ed è una necessità assoluta per le imprese: gestire il cambiamento, garantire la tempestività dei dati, rilevare le anomalie e creare un sistema predittivo efficace sono azioni che non possono più essere rimandate.

Il grande insegnamento che traiamo dalla crisi generata dalla pandemia è che bisogna affrontare l'attualità con una preparazione digitale maggiore e più adeguata, con la **flessibilità di strumenti e tecniche gestionali** che richiedono un'assonanza completa tra conoscenza umana e tecnologia.

Un'armonia che deve essere trovata ed attuata anche tra le diverse generazioni a condizione che si sia sempre disposti a rinunciare alle consuete abitudini tecnico-operative per vivere efficacemente e senza timori il cambiamento.

La generazione Z, che domani si troverà di fronte ad un mercato del lavoro assai differente da quello di ieri, ha un'alfabetizzazione dell'uso delle nuove tecnologie nettamente superiore alle generazioni precedenti, al punto che oggi la suddetta alfabetizzazione passa attraverso l'aiuto dato dai più giovani ai più esperti, i quali devono assolutamente essere disposti al cambiamento. Le tecniche di **Intelligenza Artificiale** applicate ai dati aziendali favoriscono il processo previsionale, per cui la vera sfida non è tanto avere accesso alla tecnologia e alle fonti dei dati, ma utilizzare la matematica al fine di generare concetti qualificati, epurati dagli aspetti emotivi.

### Investimenti in business intelligence

Serve, in altri termini, investire su **sistemi** di business intelligence molto **flessibili** ed **"user friendly"** e con

elevate possibilità di personalizzazioni, poiché, se tutte le aziende utilizzassero gli stessi algoritmi con le stesse fonti di dati e gli stessi gradi di rischio, si creerebbe uniformità di vedute, di decisioni e di prevedibilità illusoria.

In altri termini, un'autoreferenzialità che, in momenti difficili come quelli attuali, rischia di danneggiare irrimediabilmente il processo decisionale aziendale. Spesso è sufficiente l'ausilio di una semplice ed intuitiva **interfaccia grafica** (GUI) sviluppata appositamente per inserire direttamente in business intelligence valori e/o percentuali che vadano a rettificare valutazioni precedenti di budget. Questo per permettere rapidamente di poter generare e modificare continui **"Forecast Rolling"** di breve e di medio lungo termine. Inoltre, è possibile nonché necessario sviluppare più modelli in grado di prevedere diversi scenari e di confrontarli tra loro.

### Esemplificazioni

A tale proposito e per facilitare la comprensione di quanto sopra descritto, di seguito vengono mostrate due visualizzazioni molto interessanti:


- la **prima** mostra un **datatore** di **What If** generato in business intelligence che aiuta la comprensione

dell'andamento dei ricavi prospettici considerando le previsioni aziendali (Scenario 1 - Best e Scenario 3 - Worst), nonché la predizione utilizzando algoritmi e tecniche di machine learning (Scenario 2 - AI);

- la **seconda** è inerente i **ricavi** di **competenza** di una **società di servizi** (si sottolinea come spesso sia complesso nelle società di servizi riportare i ricavi che esprimano mese dopo mese l'effettiva competenza e non solo il fatturato; nella società in esame, ciò è possibile poiché lo strumento di business intelligence utilizzato legge le "stringhe" registrazioni contabili e automaticamente proietta il valore in base alla competenza del contratto, anche su più anni consecutivi. Di modo che, senza cambiare il metodo di registrazione amministrativa, sia possibile avere un andamento più veritiero e di competenza dei ricavi. Inoltre, con un sistema simile si riesce anche ad impostare meglio una previsione finanziaria, modellando la tesoreria aziendale).

Infine, la visualizzazione mostra anche alcuni tiles, cioè elementi grafici, in grado di **evidenziare** con immediatezza lo **scostamento** dei **valori** tra dati consuntivi ed i 3 scenari presi in considerazione.

*Sensore What If*



*Sensori Ricavi*



Qual è il vero, rilevante vantaggio di poter concepire ed elaborare **scenari/forecast** differenti direttamente con uno strumento di business intelligence?

Certamente l'incertezza che permea ciascuno scenario richiede necessariamente una continua revisione in funzione degli eventi aziendali e socio/economico che si succedono; se ne deduce, quindi, che è un valore aggiunto irrinunciabile per le direzioni aziendali poter confrontare quotidianamente andamenti economici/finanziari consuntivi con valutazioni previsionali; valore che solo un sistema di business intelligence flessibile può garantire.

Questi modelli "manuali" possono poi essere affiancati a modelli "automatici", generati tramite algoritmi di machine learning supervisionati, che non rappresentano la verità, ma possono dare visibilità a dei trend "nascosti" nei dati, ma non per questo meno importanti e che possono sfuggire anche ad un occhio esperto.

**Strumenti di business intelligence flessibili, di facile utilizzo e fruibili**

"Molte persone provano a cambiare la natura degli umani, ma è davvero una perdita di tempo. Non puoi cambiare la natura degli umani; quello che puoi fare è cambiare gli strumenti che usano, cambiare le

tecniche. Allora cambierai la civiltà" (Stewart Brand). Chi era **Stewart Brand**? Un laureato in biologia interessato all'idea di poter cambiare il mondo. Fu colui che nel 1968 per primo teorizzò l'insurrezione digitale e che nel 1974 coniò un'espressione che allora pareva insignificante e che tuttora facciamo nostra: personal computer!

Prevedere in azienda significa **pianificare il futuro** da un punto di vista **strategico, operativo e finanziario** e prepararsi quotidianamente a simulazioni frutto di un attento lavoro di analisi dei dati, di valutazioni relative alla struttura aziendale e di target che si vuole ragionevolmente raggiungere.

L'unica strada percorribile per la semplificazione e per l'efficacia applicativa, anche per le **PMI**, è utilizzare uno **strumento di business intelligence**, purché lo strumento di business intelligence che si decide di utilizzare sia flessibile, di facile utilizzo e fruibile da tutti i livelli aziendali.

Il Forum è organizzato in collaborazione con **Experta Controllo di Gestione**, il nuovo modulo di **One FISCALE** che ti fornisce contenuti, tool, report, checklist e molto altro per gestire al meglio tutte le fasi del controllo di gestione aziendale.

**Chiedi subito la prova gratuita di 30 giorni QUI.**

## Impresa

Nella seconda fase del lockdown

## Codice della crisi d'impresa: servono (già) ulteriori correttivi. Quali?

di Vincenzo Morelli - Dottore commercialista e Revisore Legale in Ravenna

Il decreto correttivo del Codice della crisi d'impresa approda in Gazzetta Ufficiale e già ci si chiede se siano necessari ulteriori correttivi, che riguarderebbero, in particolare, le procedure di allerta, la cui adozione, in questa situazione di crisi economica emergenziale, condurrebbe probabilmente alla chiusura di molte aziende. Nella seconda fase del lockdown viene, quindi, da chiedersi quali possono essere nell'immediato le soluzioni da adottare. Si potrebbe considerare l'introduzione di disposizioni transitorie per evitare i fallimenti ed anche la possibilità di giustificare la situazione economica di crisi con il deposito di una attestazione, predisposta da un professionista, sull'assenza dei presupposti dell'insolvenza prima dell'inizio della crisi sanitaria.

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020 del decreto correttivo (D.Lgs. n. 147/2020), il **Codice della crisi e dell'insolvenza** ha ripreso il (tormentato) percorso verso il **completamento della riforma** sulla crisi d'impresa e la sua futura entrata in vigore.

**Leggi anche** Codice della crisi d'impresa: le novità del decreto correttivo. Cosa cambia per i professionisti Dall'esame delle **novità** e delle **correzioni** apportate al Codice della crisi, si rileva che buona parte delle modifiche risalgono alla versione circolata a febbraio 2020, nel **periodo "ante Covid-19"**, quando il contesto economico era in una situazione di normalità, completamente diversa da quella che stiamo vivendo attualmente e che ci accompagnerà ancora a lungo.

Oltre agli interventi risalenti a febbraio 2020, anche le più recenti modifiche apportate al correttivo (e conseguentemente alla riforma sulla crisi d'impresa) non sono intervenute ad apportare modifiche che permettano di considerare il **nuovo panorama economico** nel quale il Codice della crisi sarà applicato al momento della sua entrata in vigore.

### L'impatto economico della crisi economico-sanitaria

Il lungo periodo di **lockdown** dei mesi primaverili, in parte attenuato da una modesta ripresa estiva, associato alla nuova fase di provvedimenti governativi che impatteranno significativamente sulla stragrande maggioranza delle imprese, troverà manifestazione dei suoi effetti soprattutto dal primo trimestre del prossimo anno.

Le prospettive economiche attuali non permettono, infatti, di ipotizzare un periodo prenatalizio in linea con gli anni passati, aggravando così la situazione di molte imprese. Il **PIL 2020**, già critico, subirà, perciò, un ulteriore **impatto negativo**, influenzando sensibilmente i conti pubblici, a cui si aggiungeranno i **"ristori"**

previsti a favore delle imprese più colpite dalle recenti limitazioni decise dai vari DPCM.

### Leggi anche:

- Decreto Ristori bis in arrivo: nuovi indennizzi a fondo perduto alle imprese

- Nuovi ristori a fondo perduto: chi deve presentare istanza alle Entrate

- Scattano i lockdown territoriali nelle zone a rischio elevato. Con quali divieti e limitazioni?

Con il tessuto economico che si trova ad affrontare una nuova crisi, dopo non essere ancora completamente uscito dalla crisi precedente, sarà molto probabile un forte impatto sulla capacità delle imprese di riuscire a mantenersi in attività fino al momento di ritorno alla nuova normalità.

Da più parti si sente e si legge del rischio su una consistente **espansione di chiusure di aziende**, buona parte delle quali potrebbero essere interessate anche da procedure concorsuali.

### Il Codice della crisi e la situazione economica in Italia

In questo contesto viene da chiedersi se sia già il tempo di apportare **"ulteriori correttivi"** al decreto correttivo, e conseguentemente al Codice della crisi e dell'insolvenza.

Una delle **innovazioni più significative** della riforma del Codice sulla crisi d'impresa è data dalla **procedura di allerta**. Con lo scopo di prevenire la crisi, sono introdotti obblighi e strumenti che dovrebbero essere in grado di rilevarne i sintomi e permettere il suo superamento.

Si tratta di un panorama di norme piuttosto ampio (ad esempio, si tratta di assetti organizzativi, organi di controllo, indici ed indicatori della crisi, di OCRI e di adempimenti a carico di creditori qualificati) che, già in una situazione di normalità avrebbero impattato significativamente sulle imprese italiane. Impatto che



si presenterebbe ancora più incisivo sulle imprese di più modeste dimensioni che, storicamente, sono meno strutturate ed hanno una minore capacità finanziaria. Senza interventi preventivi, l'applicazione di queste norme sulle imprese deteriorare dalle crisi affrontate nel 2020 (che si prolungheranno nel 2021) porterà a rilevare che una importante massa di aziende italiane si troverà in uno stato di crisi. Situazione non superabile in tempi brevi e, perciò, a rischio di procedura concorsuale.

Il tessuto economico nazionale è a rischio di falcidia: la puntuale applicazione delle procedure di allerta eviterebbe la **situazione di crisi** e la probabile **chiusura di molte aziende**. Questa ipotesi avrebbe enormi ed ulteriori impatti sui conti pubblici in termini di minori entrate e di uscite per interventi assistenzialistici. È da **valutare**, perciò, quanto sia opportuna l'**entrata in vigore** dell'interessante ed ambiziosa **procedura di allerta** con la tempistica e con le modalità attualmente esistenti nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Potrebbe essere opportuno, forse, una riflessione su questi aspetti, valutando qualche **aggiustamento sugli obblighi** introdotti nel Codice e/o nella tempistica della loro entrata in vigore.

### Rischi di fallimento e indicazioni sul loro superamento

Nell'immediato, per quanto riguarda gli attuali rischi di fallimento delle imprese che, più di altre, stanno subendo le crisi derivanti dagli interventi per prevenire l'espansione della pandemia in corso, si potrebbe prevedere l'introduzione di qualche **intervento**, di **natura transitoria**, che possa aiutare specifici casi, da valutare con attenzione.

Nella **prima fase della crisi**, nella primavera scorsa, furono introdotti provvedimenti temporanei per evitare il fallimento delle imprese, rendendo improcedibili le istanze presentate entro il 30 giugno.

**Leggi anche Improcedibilità dei fallimenti: cosa succederà alle imprese dopo il 30 giugno**

In questa **seconda fase della crisi**, si potrebbe considerare l'introduzione di disposizioni, simili a quelle già indicate, che possano permettere di evitare il

fallimento alle imprese maggiormente in grado di riprendersi.

L'esperienza della precedente sospensione dei fallimenti deve portare ad **evitare una sospensione generalizzata**. È più opportuna una soluzione che possa favorire le aziende che si trovano in crisi per il contesto economico che stiamo vivendo. Una eventuale opportunità di questo tipo non può essere estesa a tutti perché si finirebbe per aiutare le imprese in crisi per altre ragioni e che non avrebbero nessuna possibilità di riprendersi.

Tra le varie alternative tra cui scegliere, si potrebbe valutare che, in presenza di istanza di fallimento, sia concesso al debitore di **giustificare la situazione economico-finanziaria** dell'impresa.

L'**assenza di sintomi di insolvenza** prima dell'avvio della crisi economico-sanitaria, dovrebbe consentire un **trattamento di favore** all'impresa entrata in crisi per la chiusura o la riduzione dell'attività a seguito della pandemia in atto.

A queste imprese potrebbe essere concesso un **ampio termine**, a discrezione del Tribunale (ma certamente significativo), per dimostrare la loro prospettica capacità di **soddisfacimento** delle proprie **obbligazioni** con regolarità.

Almeno per le istanze di fallimento presentate entro un termine prefissato, ad esempio fino al 31 gennaio 2021, alle imprese potrebbe essere concesso di depositare, con i propri atti difensivi, una **relazione/attestazione** predisposta da parte di un **professionista esperto** in materia di crisi di impresa o revisione, sull'assenza dei presupposti dell'insolvenza prima dell'inizio della crisi sanitaria.

In tale situazione, alle imprese potrebbe essere assegnato un termine per permettere di dimostrare la possibilità di superamento della crisi e le medesime potrebbero essere chiamate a depositare **relazioni periodiche**, con modalità simili a quelle previste in materia di concordato con riserva.

Al termine del periodo di sospensione, il Tribunale potrà decidere con maggiore consapevolezza se accogliere l'istanza di fallimento, o rigettarla perché l'impresa presenta i presupposti per la sua ripresa. Salvando, così, aziende e posti di lavoro.



## Impresa

Per imprese e professionisti

## Codice della crisi d'impresa: in GU le novità del decreto correttivo

In arrivo novità per gestire le crisi aziendali. Approda in Gazzetta Ufficiale il decreto correttivo al Codice della crisi d'impresa. Entreranno in vigore, trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione in GU, le norme relative all'iscrizione all'Albo dei gestori della crisi, consentita ai professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro che dimostrano di aver assolto specifici obblighi di formazione, e quelle sulla titolarità esclusiva degli amministratori in merito all'istituzione di appositi assetti organizzativi societari. Il provvedimento prevede, inoltre, l'attestazione da parte del professionista indipendente del piano redatto dall'imprenditore in stato di crisi e rivolto ai creditori per consentire il risanamento della posizione debitoria.

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020 il decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147 che introduce disposizioni integrative e correttive al **Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza**. Le disposizioni del **decreto correttivo** entreranno in vigore il 1° settembre 2021 con il Codice della crisi d'impresa (D.Lgs. n. 14/2019). Le uniche misure che saranno in vigore trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione in GU, in quanto modificative di disposizioni già vigenti, saranno quelle relative all'istituzione dell'Albo dei gestori della crisi e sulla competenza esclusiva degli amministratori per l'istituzione di appositi assetti organizzativi societari.

Si riassumono di seguito le **principali novità** introdotte con il provvedimento in esame.

**Leggi anche** Codice della crisi d'impresa: le novità del decreto correttivo. Cosa cambia per i professionisti

### Procedimento di allerta

In riferimento al procedimento di allerta sono stati **modificati i limiti** che impongono l'obbligo di segnalazione da parte dell'**Agenzia delle Entrate** in rapporto all'ammontare totale del debito IVA scaduto e non versato. In particolare il limite stabilito oltre il quale scatta l'obbligo della segnalazione ammonta a:

- **100.000 euro**, se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente non è superiore a 1 milione di euro;
- **500.000 euro**, se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente non è superiore a 10 milioni di euro;

- **1 milione di euro** qualora il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente è superiore a 10 milioni di euro.

Inoltre, viene fissato in **60 giorni** dalla comunicazione di irregolarità il limite di tempo entro cui il creditore Agenzia delle Entrate dovrà effettuare l'avviso al debitore.

**Leggi anche** Crisi d'impresa: indicatori e indici dell'allerta alla base delle scelte strategiche aziendali

### Organismo di composizione della crisi di impresa (OCRI)

Il decreto ha rimodulato le modalità di **designazione dei componenti** dell'OCRI prevedendo che il rappresentante dell'associazione di categoria, maggiormente rappresentativa del settore di riferimento del debitore sarà indicato dal debitore. Il referente comunicherà, quindi, all'associazione la terna e l'associazione sceglierà, all'interno della rosa proposta dal debitore, il componente OCRI.

L'**attestazione del professionista** indipendente potrà essere rilasciata solo qualora uno dei componenti della terna possieda i requisiti individuati dalla normativa stessa.

L'attestazione della **veridicità dei dati**, che potrà essere richiesta all'OCRI, da parte dei professionisti produce effetti a decorrere dell'esercizio successivo.

### Accordi in esecuzione di piani di risanamento

Il decreto prevede che l'imprenditore in stato di crisi o d'insolvenza possa predisporre un piano rivolto ai creditori atto a consentire il **risanamento della posizione debitoria** e assicuri un **equilibrio economico finanziario**. Tale piano deve innanzi tutto avere **data certa** e dopo aver indicato la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa e dei motivi che l'hanno condotta alla situazione di crisi, deve precisare le azioni che si intendono promuovere ed i tempi necessari per riportare in equilibrio l'impresa.

Il piano così predisposto dovrà essere **attestato** da un **professionista indipendente** il quale, precisamente, dovrà essere attestata la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica del piano.

Il piano, l'attestazione e gli accordi conclusi con i creditori possono essere pubblicati nel registro delle imprese su richiesta del debitore.

### Esecuzione del piano

Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare **esecuzione al piano omologato**. L'OCC vigila sull'esatto adempimento del piano, risolve le eventuali difficoltà e le sottopone al giudice, se necessario. Alle

vendite e alle cessioni, se previste dal piano, provvede il debitore tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC, sulla base di stime condivise con il predetto organismo, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. Ogni **sei mesi**, l'OCC riferisce al giudice per iscritto sullo **stato dell'esecuzione** e successivamente, il giudice, sentito l'OCC e verificata la conformità dell'atto dispositivo al piano, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, della trascrizione dei pignoramenti, dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione.

### Albo dei gestori della crisi

A regime, potranno essere iscritti all'Albo dei gestori della crisi, i professionisti iscritti agli ordini professionali degli **avvocati**, dei **dottori commercialisti e degli esperti contabili**, dei **consulenti del lavoro** che dimostrano di aver assolto gli **obblighi di formazione** imposto dalla normativa della durata di **almeno 40 ore**. Ai fini del primo popolamento dell'albo, possono ottenere l'iscrizione anche i soggetti in possesso dei requisiti richiesti, che documentano di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore del presente articolo, in almeno due procedure negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali. Costituisce **condizione per il mantenimento dell'iscrizione** l'acquisizione di uno specifico **aggiornamento biennale**. Nello specifico, il requisito formativo, allineato con quanto elaborato dalla Scuola Superiore della Magistratura, si potrà ottenere mediante la partecipazione a corsi:

- di **40 ore** per gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro;
- di **200 ore** per tutti gli altri soggetti.

Le norme entreranno in vigore trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento.

**Leggi anche** Crisi d'impresa: cosa cambia per l'albo gestori e per gli assetti organizzativi

### Assetti organizzativi societari

Il decreto correttivo interviene, con delle modifiche al codice civile, in materia di assetti organizzativi societari, precisando, in particolare, che l'istituzione di appositi assetti organizzativi spetta **in via esclusiva** agli **amministratori** nella società semplice e nella società a responsabilità limitata. La norma entrerà in vigore trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento.

*A cura della Redazione*

### Riferimenti normativi

Decreto 26 ottobre 2020 (G.U. n. 276 del 5/11/2020)

### Impresa

Dal Ministero della Salute

## Autocertificazione COVID: il modello per gli spostamenti

Il Ministero della Salute pubblica il modello di autodichiarazione che potrà essere esibito durante i controlli di polizia a giustificazione degli spostamenti nelle regioni in cui sono state adottate ordinanze che impongono limitazioni agli spostamenti di persone nei rispettivi ambiti territoriali.

Il Ministero della Salute comunica la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il nuovo Dpcm firmato il 3 novembre scorso dal Presidente del Consiglio **Giuseppe Conte** contenente ulteriori misure stringenti per contrastare la diffusione del nuovo coronavirus. Le nuove misure sono state assunte in seguito all'analisi dei dati epidemiologici sulla diffusione dell'epidemia.

In particolare il decreto individua **tre aree**, corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio, per le quali sono previste misure modulari. Nella fascia riservata alle Regioni a rischio di massima gravità, con scenario 4 (cosiddetta area rossa) sono concentrate le misure più restrittive; nella fascia per le Regioni a rischio alto ma compatibili con lo scenario 3 (cosiddetta area arancione), sono previste misure lievemente meno restrittive, nella terza fascia, quella per tutto il territorio nazionale, rientrano le restanti Regioni (cosiddetta area gialla). L'inserimento, o l'uscita, di una Regione all'interno di una delle aree, con la conseguente applicazione delle misure previste per quello specifico livello di rischio, avverrà con Ordinanza del Ministro della Salute, sentiti i presidenti delle Regioni interessate, e dipenderà dal coefficiente di rischio raggiunto dalla Regione, certificato dal Report ufficiale dell'Istituto Superiore di Sanità in base a specifici parametri, e dall'andamento della curva epidemica. Le misure contenute nel Dpcm entrano **in vigore il 6 novembre e restano vigenti fino al 3 dicembre**.

Nel comunicato stampa viene anche allegato il **modello di autodichiarazione** (di fatto è ancora quello pubblicato nel mese di ottobre dal Ministero dell'Interno) che potrà essere esibito durante i controlli di polizia a **giustificazione degli spostamenti** nelle regioni in cui sono state adottate ordinanze che impongono limitazioni agli spostamenti di persone nei rispettivi ambiti

territoriali. L'autodichiarazione è anche in possesso degli operatori di polizia e potrà essere compilata al momento del controllo.

L'autocertificazione servirà ai cittadini per evitare la **multa** se dovessero spostarsi negli orari e/o nei luoghi vietati.

Il modello andrà compilato ogni volta e consegnata alle forze dell'ordine che potranno effettuare controlli successivi.

*A cura della Redazione*

Riferimenti normativi

Modello di autodichiarazione

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.